

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Procedimento n. 2/2026
promosso nei confronti di

- **BERRI Graziella**, tessera n. 316749 presso la soc. A.s.d. Bocciofila Valle Elvo del Comitato provinciale di Biella - Comitato Regionale Piemonte;

P R E M E S S O

- che è stata ricevuta una segnalazione dal Consigliere Regionale Antonio Gaudino in cui è stata segnalata l'indebita partecipazione della atleta indicata in epigrafe alla manifestazione denominata 8° Memorial "Salvatore Maniscalco", gara a coppie organizzata dalla soc. Valle Mosso Mossese del Comitato di Biella nella giornata di Domenica 12 Aprile 2026;
- in particolare, è stato segnalato che lo stesso 12 Aprile 2026, in concomitanza con la manifestazione sopra indicata, si disputava presso la soc. Pro Valfenera del Comitato di Torino la gara denominata "1° selezione femminile" valida per il campionato italiano, gara a cui BERRI Graziella non ha partecipato, disputando l'altra manifestazione;
- che il Regolamento nazionale 2025/2026 di Disposizioni Tecniche, specialità Volo, al paragrafo "J" enuncia quanto segue:

"a. Concomitanza Gare

In concomitanza di gare diurne o notturne, feriali, prefestive o festive, femminili e maschili nello stesso Organo Regionale di riferimento, alle atlete è consentita la partecipazione esclusivamente nelle gare femminili. Una Regione, per particolari esigenze, può modificare la partecipazione concomitante in Provinciale";

- che, pertanto, stando alla lettera della norma, per le atlete non è possibile partecipare a manifestazioni c.d. 'miste' qualora nella stessa Regione e in concomitanza si disputino tornei esclusivamente femminili (a cui sono deputate a partecipare);
- che tuttavia la norma nazionale consente possibili integrazioni/deroghe ai Regolamenti Regionali;
- che il Regolamento Regionale del Comitato Piemonte prescrive quanto segue sul punto (pag. 3):

"Gare Femminili

Le gare del settore Femminile, saranno vincolate, a parte le competizioni che danno qualificazioni per i campionati italiani o regionali, al rispetto dell'organo territoriale provinciale. Se in un comitato provinciale è in programma una gara femminile, le tesserate di quel comitato provinciale, possono solo giocare quella



competizione, mentre invece le tesserate di altri comitati provinciali, possono scegliere se partecipare alla gara femminile, oppure iscriversi ad una qualsiasi altra gara maschile che non sia organizzata nello stesso comitato provinciale dove viene svolta la gara femminile”;

- che nel caso in esame la giocatrice BERRA è tesserata presso una società del Comitato provinciale di Biella e la gara ad esclusiva iscrizione femminile (a cui non ha partecipato) si è disputata a Valfenera, di pertinenza del Comitato provinciale di Torino; tuttavia la clausola di riserva (sopra indicata in grassetto) fa salve - e quindi esclude la deroga del regolamento regionale - le competizioni che comportano qualificazioni per i campionati italiani / regionali e la gara di Valfenera (1° selezione femminile) rientra tra queste;
- che, in definitiva, dal combinato disposto dei precetti contenuti nei due regolamenti (nazionale e regionale) emerge che BERRI Graziella non avrebbe potuto partecipare al Memorial “Salvatore Maniscalco” poiché avrebbe potuto gareggiare solamente nella manifestazione femminile di Valfenera;
- che la lettura delle due regolamentazioni non appare di così agevole e immediata captazione, soprattutto se destinata alla lettura di soggetti “non tecnici” richiedendo, per di più, la conoscenza della regola superiore (nazionale) e di quella sussidiaria (regionale) di cui soltanto una lettura sovrapposta e attenta conduce alla corretta interpretazione del significato a loro attribuito dal legislatore sportivo;

CONSIDERATO

- che non risultano precedenti incolpazioni a carico della interessata;
- che la complessa formulazione delle norme, risultante dalla commistione di più precetti contenuti in regolamenti diversi, rende oscura l’esegesi del corretto *modus operandi* in capo agli atleti;
- che il presente procedimento può costituire un monito *pro futuro* per la giocatrice BERRI, per la società di sua appartenenza, ‘VALLE ELVO’ e i loro aventi causa così che venga applicata d’ora innanzi la normativa in modo conforme ai precetti qui chiarificati;

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- dichiara BERRI Graziella NON PUNIBILE.

Così deciso in Torino, 29 Aprile 2026

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni

